



COMMERCIALISTI & AVVOCATI

Viale Monte Grappa 20 - 27029 Vigevano (PV)

Tel. (0381 290301) – Fax (0381 326591)

E mail info@soccirossi.it

Website www.soccirossi.it

Operativo il *bonus* facciate

Come noto con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto un *bonus* fiscale, denominato *bonus* facciate, grazie al quale il contribuente potrà recuperare una importante parte della spesa sostenuta nel 2020 per l'intervento sulle facciate dei propri immobili. Si tratta di una detrazione, da ripartirsi come di consueto in 10 anni e pari al 90% della spesa sostenuta senza limite con la conseguenza che l'intero costo sostenuto può dare diritto al beneficio fiscale. Negli scorsi giorni con la circolare n. 2/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative riguardanti il nuovo "*bonus* facciate" spiegando che la detrazione vale sia ai fini Irpef sia Ires e non si applica ai soggetti che denunciano solo redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva. Non sono ammesse al beneficio le spese sostenute in caso di demolizione e ricostruzione, ivi comprese quelle che realizzino la stessa volumetria dell'edificio preesistente. Allo stesso tempo la detrazione non spetta per le facciate interne dell'edificio se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili quali:

- parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A).

I contribuenti non titolari di reddito d'impresa dovranno utilizzare per usufruire dell'agevolazione un bonifico bancario "parlante".

Chiarita la decorrenza della nuova normativa in tema di ritenute sugli appalti

Con la circolare n. 1/E/2020 l'Agenzia delle entrate scioglie i dubbi sulla nuova disciplina delle ritenute in appalti e subappalti.

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, introdotto dal Decreto Fiscale 2020 per il contrasto dell'omesso versamento delle ritenute, prevede per i committenti di opere o servizi che affidino tali attività per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite appalto o subappalto, l'obbligo di richiedere alla appaltatrice o subappaltatrice, la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Le novità sopra commentate trovano applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 anche per i contratti stipulati antecedentemente a tale data.

I datori di lavoro dovranno versare con specifici modelli F24 le ritenute relative ai singoli committenti; al riguardo, la circolare prevede che fino al 30 aprile non verranno applicate sanzioni nel caso di versamenti "indistinti" a condizione che si forniscano tutti i dettagli richiesti al committente.

Regime forfetario, decorrenza dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione

L'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 7/E/2020 precisa che i nuovi requisiti di accesso al regime forfetario e le cause di esclusione introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 sono operative già per il 2020.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

L'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 6/E/2020 ha chiarito che coloro che nel 2018 abbiano superato quale volume d'affari la soglia dei 400.000 con obbligo di trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 e che non hanno adempiuto a tale obbligo potranno godere per il primo semestre 2019 (luglio/dicembre) della deroga di trasmissione al 30 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni.

Emissione volontaria della fattura per commercianti al minuto

Sempre con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha specificato che nel caso di commercio al minuto e attività assimilate è ammessa l'emissione volontaria della fattura in luogo del corrispettivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO SOCCI - ROSSI